

16 settembre 2024, Adacta Tax & Legal

Piano Transizione 5.0

**Nuovo credito d'imposta
investimenti per il
«Piano Transizione 5.0»**

AGENDA

Piano Transizione e nuovo credito d'imposta 5.0

Beneficiari dell'agevolazione

Investimenti e settori esclusi

Investimenti agevolabili

Ambito temporale

Misura dell'agevolazione

AGENDA

Misura dell'agevolazione

Procedura di richiesta dell'agevolazione

Modalità di utilizzo

Rideterminazione del credito d'imposta

Cumulabilità con altre agevolazioni

Ipotesi di decadenza del credito d'imposta

Piano Transizione e nuovo credito d'imposta 5.0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 del testo attuativo del **D.L. n. 19/2024**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, sono state definite le modalità attuative dell'agevolazione riferita alla così detta "**Transizione 5.0**" che riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito adottato.

Cosa prevede

Il nuovo piano opererà per il biennio **2024-2025** ed è volto a sostenere gli investimenti in **digitalizzazione** e nella **transizione green** delle imprese.

Passaggio da 4.0 a 5.0

Rispetto al piano 4.0, il nuovo sistema di incentivi prevede **aliquote più elevate** e crescenti in base al livello di efficienza e un incremento del **tetto massimo di spesa agevolabile** a che passa da 20 milioni a 50 milioni di euro.

Risorse disponibili

Le risorse complessivamente disponibili per il biennio 2024-2025 ammontano a **circa 13 miliardi di euro**, di cui 6,3 miliardi provenienti da fondi europei e 6,4 miliardi dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Beneficiari dell'agevolazione

Il nuovo credito d'imposta 5.0 spetta a:

Tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato
(IRES o IRPEF)

Stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di
soggetti **non residenti**



Indipendentemente da:

- forma giuridica
- settore economico di appartenenza
- dimensione
- regime di determinazione del reddito d'impresa

A condizione che ci sia:

- rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro**
- corretto adempimento degli obblighi di **versamento** dei **contributi previdenziali** e **assistenziali** a favore dei lavoratori

Sono **escluse**:

- le imprese in stato di **liquidazione volontaria**, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Investimenti e settori esclusi

Vengono esclusi dall'agevolazione specifici investimenti e settori produttivi ritenuti non compatibili con il principio comunitario del «DNSH» (*do not significant harm*).

Trattasi in particolare degli investimenti destinati a:

- attività direttamente connesse ai **combustibili fossili**;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che **generano emissioni di gas a effetto serra** oltre i parametri di riferimento;
- attività connesse alle **discariche** di rifiuti, agli **inceneritori** e agli **impianti di trattamento meccanico biologico**;
- attività nel cui processo produttivo venga generata **un'elevata dose di sostanze inquinanti** classificabili come **rifiuti speciali pericolosi** (di cui al Regolamento UE n. 1357/2014) il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente;
- **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle energie, dell'acqua, del trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti se:
 - ✓ l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
 - ✓ sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Investimenti agevolabili

I crediti d'imposta 5.0 sono riconosciuti per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, **avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025**, in **beni materiali e immateriali**, strumentali all'esercizio di impresa, presenti negli Allegati A e B della legge di Bilancio 2017 e che:

- 1) siano **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni 4.0);
- 2) tramite gli stessi si consegua una **riduzione dei consumi energetici** in relazione alla struttura produttiva o ai processi interessati.

Sono ammissibili **uno o più progetti** di innovazione con investimenti in **una o più strutture produttive** appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

Gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a **50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario** in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

Investimenti agevolabili

Il regime incentivante, oltre ai progetti di innovazione aventi ad oggetto investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B** Legge di bilancio 2017 (**categoria A**), riguarda altresì:

- **Categoria B):** Beni materiali nuovi strumentali finalizzati **all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo;
- **Categoria C):** Spese per attività di **formazione del personale** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.



FORMA MODULARE → Solo nell'ambito del progetto di innovazione di cui alla categoria A), da cui consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall'investimento non inferiore al 5%, **le imprese potranno beneficiare dell'agevolazione anche per eventuali ulteriori investimenti ricompresi nelle categorie B) e C).**

Investimenti agevolabili

Categoria A)

Beni strumentali materiali e/o immateriali previsti agli Allegati A e B della Legge di bilancio 2017, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Condizioni per la fruizione:

- Interconnessione → beni «4.0»;
- Riduzione dei consumi energetici all'interno di un progetto di innovazione.



- Riduzione di **almeno 3% dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, oppure
- Riduzione di **almeno 5% dei consumi energetici dei processi interessati** dall'investimento

Estensione beni immateriali di cui all'Allegato B:

- I **software**, i **sistemi**, le **piattaforme** o le **applicazioni** per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica («*Energy Dashboarding*»);
- I **software** relativi alla gestione di impresa («ERP») se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Investimenti **esclusi**:

- Beni di cui all'articolo 164, comma 1, TUIR (**mezzi di trasporto**);
- Beni con coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al **6,5%**;
- **Fabbricati e costruzioni**;
- Beni di cui allegato 3 Legge n. 218/2015.

Investimenti agevolabili

Categoria B)

Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, anche a distanza**, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento ai **moduli fotovoltaici**, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023, vale a dire:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al **21,5%**;
- b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al **23,5%**;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al **24%**.

Per gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c), **moduli fotovoltaici a maggiori efficienza**, è prevista una maggiorazione «figurativa» del costo sostenuto come base di calcolo, rispettivamente del **120%** e del **140%**

Investimenti agevolabili

Categoria C)

Spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi:

- di durata **non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con **attestazione del risultato conseguito**;
- nel **limite del 10%** dell'investimento agevolabile, di cui alle categorie A) e B);
- **fino** al massimo di **300.000 euro**;
- a condizione che le attività formative siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, individuati con il decreto attuativo.

A questa categoria sono riconducibili le spese elencate all'art. 31, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In linea generale sono ammesse quelle relative a:

- personale docente;
- materiali ed attrezzature;
- consulenze connesse al progetto di formazione;
- personale partecipante.

Ambito temporale

Data di avvio del progetto di innovazione



Data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso.

Completamento del progetto di innovazione



Categoria A): data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dall'art. 109 del TUIR

Categoria B): data di fine lavori dei medesimi beni

Categoria C): data di sostenimento dell'esame finale

Misura dell'agevolazione

Le aliquote del credito d'imposta 5.0 sono modulate in base a **due** parametri:

- 1) **ammontare annuo** dell'investimento effettuato (sommatoria del valore complessivo degli investimenti classificati nelle tre categorie);
- 2) **classe di efficienza energetica** dove si collocano gli investimenti effettuati*.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0	Livello di riduzione dei consumi energetici		
	Unità produttiva: 3-6% oppure Processo: 5-10%	Unità produttiva: > 6% fino al 10% oppure Processo: > 10% fino al 15%	Unità produttiva: > 10% oppure Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Oltre 2,5 fino a 10 mln	15%	20%	25%
Oltre 10 fino a 50 ml	5%	10%	15%

*La **riduzione dei consumi**, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di **nuova costituzione**, il risparmio energetico conseguito dovrà essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale definito dal decreto attuativo.

Procedura di richiesta dell'agevolazione

L'art. 38, comma 11, DL 19/2024, prevede una **specifica procedura** per l'accesso al beneficio:

Presentazione «preventiva» da parte delle imprese in via telematica sulla base di un modello messo a disposizione dal GSE:

- 1 - di una **comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento** (beneficiario, data avvio e completamento, ammontare e importo del credito potenzialmente spettante);
- **di una certificazione «ex ante», rilasciata da un soggetto valutatore indipendente**, che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali «4.0» (non si considerano eventuali investimenti finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili).

2 Il GSE verifica la completezza della documentazione ricevuta ed **entro 5 giorni** dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.

3 L'impresa, **entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito dal GSE, deve comunicare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a **titolo di acconto** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione (categoria A) e B)), contenente gli **estremi delle fatture**.

Procedura di richiesta dell'agevolazione

4

Il GSE verifica la completezza della documentazione ricevuta ed **entro 5 giorni** dalla trasmissione della **comunicazione relativa al versamento dell'acconto del 20%**, comunica all'impresa l'importo, eventualmente rettificato a ribasso, del credito d'imposta prenotato.

5

Le imprese, infine, devono comunicare per via telematica e non oltre il **28 febbraio 2026**, il **completamento** dell'investimento al GSE e la comunicazione deve essere accompagnata, **pena la decadenza del beneficio**, da:

- dalla **certificazione «ex post»** sull'effettiva realizzazione degli investimenti programmati conformemente a quanto previsto dalla certificazione «ex ante», rilasciata da un soggetto valutatore indipendente;
- dall'attestazione del rispetto degli **obblighi previsti dal PNRR**;
- dagli attestati comprovanti il possesso della **perizia tecnica asseverata** comprovante le caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione e della **certificazione contabile***.

6

Il GSE, entro **10 giorni** dalla presentazione della comunicazione di completamento, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Soggetti abilitati al rilascio della certificazione del risparmio energetico:

- gli **«Esperti in Gestione dell'Energia»** («EGE»), certificati da organismo accreditato secondo la norma «UNI CEI 11339»;
- le **«Energy Service Company»** (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma «UNI CEI».

*Il beneficio è aumentato di:

- un importo non superiore ad € 10.000 per le spese sostenute della PMI per adempiere agli obblighi di certificazione attestante la riduzione dei consumi;
- un importo non superiore ad € 5.000 per le spese sostenute dai soggetti beneficiari dell'agevolazione non obbligati per legge alla revisione legale dei conti per adempiere agli obblighi di certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.


Procedura di richiesta dell'agevolazione

Obblighi documentali

- 1. Certificazioni del risparmio energetico (art. 15):** Certificazione tecnica attestante la riduzione dei consumi energetici rilasciata da uno o più **valutatori indipendenti abilitati** nella forma di perizia asseverata (sia «ex ante» sia «ex post»). Le certificazioni sono redatte sulla base di appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.
- 2. Perizia tecnica asseverata (art. 16):** perizia comprovante:
 - ✓ le **caratteristiche tecniche** dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016;
 - ✓ l'**interconnessione** degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- 3. Certificazione contabile (art. 17):** certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della **revisione legale dei conti** che attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
- 4. Obblighi PNNR (art. 18):** attestazione del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando:
 - ✓ la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario del fondi ai sensi dell'art. 3 direttiva UE n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ✓ Il rispetto del principio DNSH;
 - ✓ l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ✓ l'espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e alla Procura Europea (EPPO) a esercitare i diritti di cui all'art. 126 regolamento UE 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ✓ il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento UE n. 2021/241.


Procedura di richiesta dell'agevolazione

Comunicazione preventiva




Procedura di richiesta dell'agevolazione

Comunicazione effettuazione ordini



Procedura di richiesta dell'agevolazione

Comunicazione di completamento



Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione «orizzontale», ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- presentando il **modello F24** unicamente tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- decorsi **10 giorni** dalla comunicazione del GSE del credito effettivamente spettante;
- in un'unica o più quote entro il **31 dicembre 2025**; tuttavia, l'eventuale ammontare non ancora utilizzato a tale data, potrà essere riportato in avanti ed utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

Inoltre, il credito:

- non può essere ceduto/trasferito a soggetti terzi, neanche nell'ambito del consolidato fiscale;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non soggiace al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU pari a 250.000 euro (art. 1 della L. 244/2007), e al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- non soggiace al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del D.L. 78/2010).

Rideterminazione del credito d'imposta

Come per i beni «4.0», anche per il regime del «Piano Transizione 5.0» è necessario rispettare il meccanismo del Recapture. In forza di tale istituto:

«se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.»

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere **direttamente riversato** dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni appena sopracitate potranno venire **disattivate** avvalendosi delle norme sugli **investimenti «sostitutivi»**: non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi di decadenza, l'impresa:

- **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale **nuovo** avente caratteristiche **tecnologiche analoghe, oppure superiori**;
- **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene, la sussistenza dell'interconnessione e dei requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è **cumulabile** con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta Transizione 5.0 **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1 comma 1051 e ss. della legge di Bilancio 2021 (**Piano Transizione 4.0**);
- il **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** di cui all'art. 16 D.L. n. 124/2023;
- il **credito d'imposta per investimenti nella ZLS** di cui all'art. 13 D.L. n. 60/2024.

Ipotesi di decadenza del credito d'imposta

L'impresa decade totalmente o parzialmente dall'agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie:

- fino al **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di completamento del progetto di innovazione **non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito** dal progetto di innovazione;
- **mancata entrata in esercizio dei beni materiali** finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo **entro un anno dalla data di completamento del progetto** di investimento;
- **assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino alla data di trasmissione da parte del GSE** della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
- **mancata conservazione della documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;
- **mancata dicitura** nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati **dell'espresso riferimento normativo** alle disposizioni di cui all'art. 38 del D.L. 19/2024.
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- Presenza di false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura, comprese quelle relative alla sussistenza dei requisiti;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.



Adacta Tax & Legal

Strada Marosticana, 6/8,
36100 Vicenza – Italia

Via Visconti di Modrone, 21,
20122 Milano – Italia

+39.0444.228000

info@adacta.it

adacta.it

